

LXXVII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO — Domanda del Senatore Zini di poter parlare sul progetto in discussione per lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno, nonostante la chiusura della discussione generale — Congedo — Il Vice-Presidente Borgatti pregato dal Presidente sale al seggio della Presidenza — Seguito della discussione del progetto di legge per lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1879 — Parole del Senatore Zini per rettificazione di fatti — Approvazione dei primi 34 capitoli — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Caracciolo di Bella sul capitolo 35 — Risposta del Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Casati — Replica del Senatore Caracciolo di Bella — Dichiarazione del Senatore Casati — Il Vice-Presidente Borgatti abbandona il seggio presidenziale, che viene rioccupato dal Presidente — Approvazione del capitolo 35 e dei successivi fino al 49 inclusivamente — Osservazioni dei Senatori Pantaleoni e Casati sul capitolo 50 — Approvazione del capitolo 50 e di tutti i successivi e rinvio dell'articolo unico del progetto di legge allo squittinio segreto — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze — Il Senatore Borgatti rinuncia alla facoltà di parlare e presenta un'interpellanza ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale e approvazione di tutti i capitoli senza osservazioni — Rinvio dell'articolo unico di legge alla votazione segreta — Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1879 — Approvazione senza discussione della tabella dei capitoli di spesa e de' cinque articoli di cui si compone il progetto di legge cogli elenchi relativi di spese A e B indicati negli articoli 2 e 3 — Rinvio della votazione dei progetti discussi ad altra seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, Segretario, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io ho domandato la parola sul processo verbale per fare una dichiarazione di fatto a proposito del discorso onde ieri l'onorevole Ministro dell'Interno rispose al mio; ma siccome l'on. Ministro non è presente, prego l'on. Presidente a volermi riservare la parola per quando sarà presente. Del resto, la mia osservazione non tocca il verbale, se non perchè desidererei che vi fosse inserita.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni sul processo verbale, lo si intende approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Di Brocchetti domanda un congedo di giorni 15 per motivi di famiglia, che gli viene accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno (N. 86).

PRESIDENTE. Per la prosecuzione dell'ordine del giorno bisogna attendere l'intervento dell'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Dovendo per breve momento assentarmi dal Senato, prego il signor Senatore Vice-Presidente Borgatti, a voler fungere le mie veci.

(L'onorevole Vice-Presidente, Senatore Borgatti, assume la presidenza).

(*Sopraggiunge il Presidente del Consiglio*).

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Zini ha facoltà di parlare per uno schiarimento di fatto.

Senatore ZINI. Ho domandato la parola per un incidente di poco momento, che per altro credo abbia bisogno di essere chiarito.

L'onor. Presidente del Consiglio onorandomi ieri della sua risposta, passo passo al mio discorso, rilevò una mia affermazione di fatto e la contraddisse reciso.

Naturalmente io accennai del capo che io manteneva la mia affermazione. Schiarito il fatto, credo che ci troveremo ad avere ragione tutti e due.

L'onor. Presidente del Consiglio affermò che il Prefetto di Grosseto era stato sentito; mentre io nel mio discorso aveva affermato che quel Prefetto era stato collocato in aspettativa, quasi

a modo di punizione, senza essere stato sentito.

Il fatto sta così. Quando quel visitatore fu mandato in Arcidosso a fare l'inchiesta, vide naturalmente il Prefetto, e da lui prese informazioni e notizie. Dopo questo colloquio fra il visitatore ed il Prefetto, questi non fu più chiamato a giustificarsi; e non essendo stato chiamato, io sostenni a ragione che non era stato sentito a discolpa.

E difatti ho riscontrato le bozze del mio discorso, ed ho appunto trovato di aver detto: *non fu sentito a discolpa*. E questo doveva farsi a mio avviso; e si pratica quando si tratta di infliggere una punizione ad un pubblico ufficiale.

Quindi credo che abbiamo ragione tutti e due; l'onorevole Presidente del Consiglio a dire che sul fatto fu sentito: io a dire che non fu sentito a discolpa del suo operato.

Detto questo, non mi occorre di aggiungere altro.

PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione generale si passa alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	835,696 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	50,000 »
3	Ministero - Manutenzione dei locali	29,100 »
4	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	441,700 »
5	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	22,000 »
6	Funzioni pubbliche e feste governative	10,000 »
7	Ricompense per azioni generose	5,000 »
8	Indennità di traslocamento agli impiegati; spese per ispezioni e missioni amministrative	200,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

9	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	194,000 »
10	Casuali	80,000 »
		1,867,496 »

PRESIDENTE. Metto ai voti questa cifra. Chi l'approva, sorga.
(Approvato).

Spese per gli archivi di Stato.

11	Personale (Spese fisse).	546,720 »
12	Spese d'ufficio	54,000 »
13	Fitto di locali (Spese fisse)	35,825 »
14	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	30,000 »
(Approvato).		666,545 »

Spese per l'amministrazione provinciale.

15	Personale (Spese fisse).	7,000,000 »
16	Indennità di residenza	165,000 »
17	Spese d'ufficio (Spese fisse).	672,770 »
18	Spese diverse	63,500 »
19	Pubblicazione del foglio degli annunci nelle provincie	200,000 »
(Approvato).		8,101,270 »

Spese per le opere pie.

20	Servizi varî di pubblica beneficenza	92,200 »
(Approvato).		

Spese per la sanità interna.

21	Spese diverse	43,450 »
22	Sifilicomi - Personale (Spese fisse)	103,800 »
23	Sifilicomi - Spese di cura e mantenimento	1,120,520 »
24	Sifilicomi - Manutenzione dei fabbricati	50,000 »
25	Sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse)	4,500 »
(Approvato).		1,322,270 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Spese per la sicurezza pubblica.		
		750,000 »
26	Servizio segreto	
27	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	3,165,090 »
28	Spese d'ufficio (Spese fisse)	192,300 »
29	Guardie di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	4,842,500 »
30	Indennità di trasferta, gratificazioni ed altre competenze agli ufficiali ed alle guardie di sicurezza pubblica	238,940 »
31	Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di sicurezza pubblica	258,300 »
32	Fitto di locali (Spese fisse)	160,000 »
33	Manutenzione dei locali e del mobilio	65,000 »
34	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	120,000 »
35	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	300,000 »

Senatore CARACCILO DI BELLA. Domando la parola su questo numero 35.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Io avrei in animo di indirizzare all'onorevole signor Ministro, se egli il consente, alcune raccomandazioni relative a certe questioni, che si riferiscono a questa somma stanziata nel Bilancio, vale a dire per indennità di via e trasporto di indigenti.

La cifra assegnata per questo servizio nel Bilancio è di 300 mila lire, e segna un aumento di 60 mila lire sopra quella che figura nei Bilanci antecedenti.

Quindi con molta ragione l'egregio Relatore della Commissione di finanza raccomanda che si vegli perchè nelle concessioni di queste indennità di via e di trasporti non si avverino abusi, e siano accordati a quelli solamente che a termine delle vigenti discipline hanno titolo per ottenerli.

Importa adunque il sapere quali siano queste vigenti discipline. Il nostro Codice penale vuole che siano espulsi dallo Stato gli indigenti forestieri, ed assegna a quelli che appartengono allo Stato la scelta coatta del domicilio. Questa

disposizione del Codice penale ha necessitato la spesa che apparisce sullo Stato di prima previsione del Ministero dell'Interno.

Oltre a ciò la nostra legge di pubblica sicurezza negli articoli 67 e 69 non autorizza la questua se non in quei Comuni ove non esiste ricovero di mendicità. Vi è peraltro un inciso nel primo degli articoli che ho allegato che ne rende molto dubbia l'applicazione. Vi è detto cioè: « ove non esistano ricoveri di mendicità, ovvero questi sieno insufficienti ».

Ognun vede che l'insufficienza di tali ricoveri può essere sempre allegata ove l'amministrazione di essi voglia respingere gli indigenti che vi sono mandati dall'autorità di pubblica sicurezza.

In verità io porto opinione che in cosiffatta spesa del Ministero dell'Interno possa anche essere compreso il trattenimento temporaneo dei mendicanti fino a che essi non siano ricevuti nel ricovero. In Francia i depositi di mendicità (*depôts de mendicité*), come quelli di Saint-Denis e di Villers-Colleret, sono a carico del Governo; ma d'altra parte, conoscendo le condizioni della nostra finanza e del nostro ordinamento civile, non oserei proporre in Italia lo stabilimento

di istituti di tal genere, almeno per il presente. Credo anzi più logico e più conforme al principio di diritto romano « *Quaeque civitas suos pauperes alito* » che i ricoveri di mendicizia siano alimentati ed aiutati dalle amministrazioni municipali.

Ma vediamo quale origine abbia la insufficienza vera o supposta che abbiamo accennata. Essa ha cagioni di due sorta: l'una accidentale, l'altra organica ed intrinseca, che proviene da questo fatto, cioè che i nostri ricoveri di mendicizia non sono, come pur dovrebbero essere, posti in relazione cogli altri stabilimenti di beneficenza del paese. Basta percorrere le nostre principali città per vedere come siano infestate dalla piaga dell'accattonaggio, perciocchè un ricovero di mendicizia deve sottostare alla legge di un continuo lavoro di trasformazione, e deve del continuo essere sgombrato e rifornito; ciascun infermo deve cioè dal ricovero passare allo stabilimento di beneficenza, ove si cura in modo speciale la sua infermità; il cieco all'ospizio dei ciechi, l'epilettico, il tifico all'ospedale dei cronici, se alcuno ve n'ha, il fanciullo abbandonato all'orfanotrofio, e così via discorrendo.

Il ricovero di mendicizia dovrebbe, a mio credere, essere quasi il centro da cui s'irradia l'assistenza pubblica a tutti i vari punti della sua periferia, e quindi occorrerebbe, io mi penso, una riforma per le Opere pie, particolarmente sotto questo rispetto. La repressione dell'accattonaggio dovrebbe, cioè, essere praticata in quel modo che è ad un dipresso dalla Società per l'organamento di soccorso ai poveri, ordinata appunto allo scopo di una repressione della mendicizia, in Inghilterra, venuta su in questi ultimi anni, e di cui alcuni atti sono inseriti nella Relazione che precede la legge presentata dal Ministro dell'Interno nel 1° dicembre 1877.

Io non farò una apologia illimitata, incondizionata di quella legge, e molto meno della Relazione del consigliere Caravaggio che l'accompagna, e di cui si è udito più volte a parlare nelle ultime discussioni fatte in quest'Aula; documento che, a dir vero, mi sembra più erudito che pratico, più veridico ed esatto nella descrizione dei tempi andati che in quella dei fatti presenti.

Io sotto un certo rispetto mi accosto all'opinione significata dall'onorevole Senatore Zini,

cioè: che le tavole di fondazione e l'autonomia delle Opere pie debbano essere al possibile rispettate. Ma l'onorevole Senatore Zini sa meglio di me che qualunque opinione esclusiva è per se stessa erronea, e che non bisogna su questo argomento essere tradizionalisti ed archeologi, come sono pur troppo alcuni conservatori ad oltranza. Se la beneficenza pubblica è una emanazione della carità privata, essa è ancora un interesse pubblico che lo Stato deve tutelare. Del resto, questa necessità, questa convenienza di trasformare l'amministrazione delle Opere pie è contemplata, preveduta financo dalla legge vigente, così scrupolosa nel rispettare le loro autonomie, la quale stabilisce nondimeno la procedura amministrativa per le riforme di esse, qualora più non corrispondano al loro fine.

Io dunque sono di parere che una riforma delle Opere pie sia necessaria, e necessaria nel senso di dare ad esse una maggiore unificazione secondo lo indirizzo da me accennato. E fu per me argomento di letizia l'udire dall'on. Ministro dell'Interno come il Governo si apparecchi a presentarne quanto prima il disegno di legge, e raccomanderei al sig. Ministro che egli volesse in tal riforma provvedere in modo speciale all'ordinamento utile e pratico dei ricoveri di mendicizia ed alla repressione dell'accattonaggio.

E a dir vero, credo che il bisogno ne sia urgente. Dalla statistica delle Opere pie del Regno del 1861 (prima dell'ultima inchiesta) risulta che le Opere pie esistenti in Italia - quelle che si conoscevano in allora - erano nientemeno che 28,000 che rappresentavano una rendita di oltre 86,000,000. Certo il pubblico ha il diritto di essere informato del modo come una somma così considerevole si eroga a beneficio dei bisognosi e degli indigenti del paese. Chi non ha veduto nelle più ridenti contrade delle terre nostre imperversare la mendicizia, segnatamente nell'Italia centrale e meridionale? Non parlo di Roma, poichè - grazie alla provvida iniziativa del Ministro dell'Interno nel 1876 ed alla cura perseverante ed intelligente dell'ottimo Prefetto di questa provincia, il comm. Mazzoleni - l'accattonaggio nella città di Roma è contenuto dalla vigilanza delle autorità. Ma pur troppo ciò non segue altrove, e citerò l'esempio di Napoli, la

mia terra nativa. A Napoli esiste sin dalla fine dello scorso secolo un ospizio di mendicità di amministrazione provinciale, ma di proporzioni colossali, che è detto *Albergo dei poveri*, e ciò non ostante chiunque percorre le più belle e popolose vie di quella città è afflitto continuamente dallo spettacolo della miseria invincibile o dell'ozio importuno ed arrogante.

Io per ciò credo fermamente, che le mie raccomandazioni non sieno senza ragione e senza fondamento. Certo non vengo qui a trattare la grave ed ampia questione del pauperismo. Nonchè la parola fuggitiva della tribuna parlamentare, ma tutto uno scaffale di ricca biblioteca non basterebbe a pertrattarla. La questione del pauperismo si estende ai problemi più ardui e complessi della economia sociale. Ma tutti sanno che gli ospizi di mendicità non sono che un mezzo materiale e superficiale per reprimere l'accattonaggio: sono, sotto una forma benefica e mite, uno di quei mezzi che furono pure adoperati dai Governi spietati del l'antico regime, e non possono arrecare una vera e pratica utilità che quando sieno avvalorati da buoni ordinamenti economici, dalla facilità e frequenza del lavoro e da una civiltà progredita, non meno che da certe istituzioni sussidiarie, come scuole, asili d'infanzia, società di mutuo soccorso, casse di risparmio e somiglianti.

E commendevole singolarmente fra queste istituzioni secondarie io reputo quella delle società di patronato per i liberati dal carcere, che il Lamarque, il quale le introdusse in Francia, chiamava la più alta espressione della carità cristiana.

Queste società fioriscono in tutti i paesi più civili d'Europa. A Londra ve ne ha due, a capo delle quali sono i personaggi più cospicui dell'alta cittadinanza inglese, e 43 ne conta tutto il Regno Unito.

In Svizzera altresì ebbero grande prosperità ed incremento, e sono stabilite in ciascun Cantone della confederazione.

Non mi dilungo a parlare degli altri paesi; l'Italia sola ne patisce difetto: eppure, o Signori, apparisce dalla statistica carceraria pubblicata nel 1877 che in ogni anno escono dai nostri stabilimenti carcerari, niente meno che 220,000 individui fra maschi e femmine. E sapete, o Signori, in qual proporzione sono i recidivi in questo

numero? Per i soli attentati contro la proprietà il 50 0/0, la metà addirittura, e si può esser certi che dell'altra metà i meno sciagurati sono altrettante reclute di mendicanti. La coscienza della loro degradazione sociale li tragge a poco andare in quel morbo morale che fu definito: *la passione della mendicità*.

Ed anche per un altro riguardo io sono di parere che questa istituzione dei liberati dal carcere debba formare sollecita cura per parte del Governo, in vista cioè di una riforma della nostra procedura penale, che già in parte fu accettata così dall'uno come dall'altro ramo del Parlamento, voglio dire la liberazione condizionata dei condannati, di modo che a molti fra essi saranno aperte le porte del carcere prima che abbiano finito di scontare la pena.

Io qui non starò a discutere la bontà giuridica di siffatta riforma, al che del resto non sarei competente. Dico solo che dessa non mi sembra potrebbe passare senza qualche pericolo, ove non sia temperata dalla istituzione delle Società di patronato, che sono quasi una dipendenza della penalità, considerata come un mezzo di redenzione morale del condannato.

Ed infatti quella riforma penale, già promossa dal Bentham, ebbe origine in Inghilterra, ove appunto ebbero più grande svolgimento cosiffatte società emendatrici in quel modo che ho accennato. E qui ancora citerò la Svizzera, in cui dopo la legge del marzo 1868, la quale introdusse nella legislazione della Confederazione questa medesima riforma della libertà incondizionata, fu precisamente dato il maggiore impulso in ciascuno dei Cantoni della Confederazione all'Istituto del patronato, tanto è vero che l'una cosa è strettamente collegata con l'altra, e deve l'una quasi essere considerata come il complemento dell'altra.

Vi sono due circolari del Ministro dell'Interno Nicotera sopra questo gravissimo provvedimento; l'una del 15 maggio 1876 e l'altra del 13 gennaio 1877, che le raccomandò vivamente ai Prefetti del Regno. Nè la raccomandazione fu senza effetto, poichè alle dieci Società di patronato che esistevano in Italia, (due per i soli minorenni) altre undici ne furono aggiunte dopo il 1877, ed alcune altre ne furono anche iniziate ed erano in corso a quel tempo, non saprei dire se avessero poi alcun seguito. Onde pregherei il signor Ministro dell'Interno, che

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

deve esserne meglio informato, di volere, se egli è necessario, rinnovare le istanze perchè queste società di patronato si promuovano.

E una tale raccomandazione trarrebbe seco un altro vantaggio: cioè che tutto il tempo speso dai Prefetti per questa bisogna della pubblica beneficenza sarebbe tolto alle preoccupazioni delle lotte politiche. Io in verità mi unisco all'opinione espressa dagli illustri preopinanti, che nella scelta del Governo si abbiano a porre innanzi i Prefetti detti di carriera a quelli detti politici. Ma non basta. *Iliacos intra muros peccatur et extra*, e spesso interviene che i Prefetti di carriera siano obbligati ad occuparsi più di brighe politiche, e meno di beneficenza e di amministrazioni in generale, che non facciano i Prefetti indipendenti, o politici che io me li debba chiamare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io risponderò poche parole alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Caracciolo. Egli, prendendo le mosse da un'osservazione fatta dall'Ufficio Centrale, che non credette inutile raccomandare al Governo di vegliare a che nelle concessioni delle indennità di via e di trasporto non succedano abusi, e siano accordate unicamente a coloro cui le vigenti discipline ne attribuiscono il diritto, prendendo, dico, le mosse da codesta giustissima raccomandazione, l'ha sviluppata e concretata in modo più preciso, toccando poi anche ad un argomento che vi si connette intimamente, quello cioè dei ricoveri di mendicizia, ed estendendosi pure sopra altre questioni, le quali toccano più o meno intimamente a quella gravissima del pauperismo.

In codesta cotanto grave questione, ed in quelle affini pure accennate dall'on. Caracciolo, mi permetterà il Senato che io mi astenga per ora dall'entrarvi; imperocchè, versando ora la discussione sopra qualche articolo del Bilancio, parmi non sia il caso di parlarne così, per modo di dire, accademicamente; e che meglio convenga riservarla a quando verrà in discussione un progetto di legge sulla pubblica beneficenza.

Però, quanto alla raccomandazione concreta fatta dall'on. Senatore Caracciolo, ed anche dall'Ufficio Centrale, dirò che, parlando all'altro

ramo del Parlamento di codesta questione, io ho già indicato per quali ragioni questo fondo fosse diventato così considerevole; e ho avvertito come sieno avvenute circostanze speciali, quantunque precisamente prevedute dalle leggi e dai regolamenti, le quali hanno prodotto un aumento in codesto genere di spese.

Fra quelle cause speciali, principale è quella dell'emigrazione, che in questi ultimi anni richiese speciali sussidi dal Governo.

Abbiamo, per esempio, dovuto sussidiare gli operai che, nella speranza di lavoro, eransi recati nell'Impero Austro-ungarico; altri che eransi trasportati nelle regioni transoceaniche; ed altri ancora che si erano unicamente traslocati nell'interno del Regno. A questo proposito giova accennare agli operai di altre provincie d'Italia che eransi recati a Roma per prestar l'opera loro nei lavori delle fortificazioni, e che, cessati i lavori, e non avendo mezzi per ritornare alle case loro, dovettero essere sussidiati dal Governo e cagionarono una spesa considerevole.

Ora, è per questi motivi che codeste somme, delle quali ho già, per così dire, fatta l'analisi nell'altro ramo del Parlamento, furono elevate alla cifra che appare dal Bilancio. E posso assicurare il Senato che esse non oltrepassano quanto fu effettivamente dimostrato necessario dalla esperienza dell'anno 1878. Stia pur certo il Senatore Caracciolo, e si assicuri il Senato, che il Ministro non ha nessuna intenzione di largheggiare su questa materia; le indennità di via saranno date nei limiti che sono indicati dalla nostra legge e dai nostri regolamenti.

L'altra questione dei ricoveri di mendicizia si connette con quella delle Opere pie. Su ciò non mancherò di ricordare ai Prefetti le circolari che sono già state fatte, per avere dati statistici, i più esatti che sia possibile. Di questi ricoveri di mendicizia, alcuni sono importantissimi; ve ne è uno a Palermo, uno a Napoli, ve ne ha uno pur anche in Lombardia, che credo sia l'Opera pia Trivulzio in Abbiategrosso.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Nell'esame delle Opere pie, stia sicuro il Senatore Caracciolo, che terrò in gran conto le sue osservazioni.

La somma iscritta in Bilancio per ricondurre

in seno delle famiglie i liberati dal carcere, e coloro che non hanno mezzi, serve anche per far rimpatriare quegli indigenti i quali potrebbero essere ammessi nei ricoveri di mendicizia dei loro paesi, e che forse per trascuranza o negligenza delle amministrazioni locali vanno ad infestare con la loro questua le città di altre provincie.

Io spero che l'on. Senatore Caracciolo vorrà accontentarsi di queste mie dichiarazioni.

Senatore CARACCIOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Caracciolo ha facoltà di parlare.

Senatore CARACCIOLO. Ringrazio l'on. Presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Ho domandato la parola soltanto per dare alcuni schiarimenti. In tutte le circostanze si chiamano in campo le Opere pie, come se fossero una miniera inesauribile e che in esse si potessero trovare tutti i mezzi per rimediare a tutte le piaghe sociali.

Ora poi questa dei ricoveri di mendicizia non è affatto una questione di Opere pie; si sa che i ricoveri di mendicizia sono essenzialmente destinati a ritirare coloro che mendicano sotto il pretesto di non trovare lavoro, ma che in realtà sono validi. Ora cosa v'ha che fare la beneficenza con questo? È una misura di pubblica sicurezza, non è una misura di beneficenza. Citerò un fatto per esempio.

A Milano, finchè non vi fu il ricovero di mendicizia, appunto in esecuzione dell'articolo 67 della legge sulla pubblica sicurezza, la questura si rifiutava di arrestare i mendicanti, malgrado le sollecitazioni del Municipio. Allora cosa fece il Municipio? Prese le opportune intelligenze colla Congregazione di carità, la quale aveva le pie case d'industria, destinate a coloro i quali non trovavano lavoro veramente fruttifero, perchè inabili; e là si facevano lavorare, come ancora si fa, a lavori leggerissimi, e guadagnano qualche cosa oltre il loro mantenimento. Il Municipio fissò una somma alla Congregazione di carità perchè una di queste case pie di lavoro si convertisse in ricovero di mendicizia, e d'allora in poi la questura, non potendosi più rifiutare, arrestò i mendicanti nelle pubbliche vie. Ma sa che cosa successe? Molti di questi mendicanti che erano

arrestati dalla questura dimostrarono, per non essere reclusi nel ricovero, di avere una rendita più che sufficiente al loro mantenimento, sia in titoli del Debito pubblico, sia in altro modo qualunque, anche mediante proprietà stabili. Questi fatti sono notorî. Per conseguenza io non vedrei come le Opere pie potessero essere chiamate a supplire a questo servizio. Evidentemente se le Opere pie si volessero chiamare a sopperire a tutti i bisogni della società, mancherebbero i mezzi per le cose più necessarie.

S'invoca la trasformazione delle Opere pie; ma questa trasformazione, che può essere utile in alcuni casi speciali, non si deve considerare come una panacea universale, perchè fra le altre cose bisogna avvertire che le Opere pie sono molto inegualmente ripartite tra le varie Provincie, e per conseguenza la trasformazione di esse non porterà in alcune Provincie nessun vantaggio.

Ed invero non si potrà spogliare la Provincia che ha delle Opere pie del suo avere, di quello cioè che alcuni cittadini hanno lasciato al popolo abitante in quella Provincia, per favorire altre Provincie, i di cui cittadini si sieno mostrati meno caritatevoli.

Quello che succede da Provincia a Provincia succede tra i Comuni di una stessa Provincia. I testatori che hanno lasciato per i poveri di quel dato Comune avevano intenzione di beneficiare una data e determinata popolazione.

Ora, chi può spogliare questa popolazione della beneficenza di uno dei suoi membri, per favorirne un'altra che non ha avuto nessun suo cittadino benefico?

Io del resto non voglio prolungare questa discussione, la quale si potrà fare molto più opportunamente allorquando si presenterà una legge sulle Opere pie.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Caracciolo ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Il Senatore Casati ha detto con molto avvedimento che la soppressione dell'accattonaggio è innanzi tutto un'opera di pubblica sicurezza.

Io non l'ho negato; anzi mi è parso di avere espresso fin da principio del mio dire appunto questo concetto, ed ho citato le disposizioni del Codice penale e gli articoli della legge di pubblica sicurezza, che chiamano appunto la

autorità di polizia a provvedere per la repressione dell'accattonaggio.

L'onor. Casati ha allegato l'esempio della questura di Milano. Io veramente questo fatto non lo conosco; lo ritengo vero perchè l'onorevole Casati lo afferma. In ogni modo il questore di Milano avrebbe errato.

Conosco in un modo più particolare quello che riguarda il circondario di Roma, e posso assicurare l'onor. Casati che qui la questura non manca di fare il suo dovere, pone la mano sui mendicanti conformemente alla legge di pubblica sicurezza.

Ma come c'entrano, diceva l'onor. Casati, le Opere pie? C'entrano per questo rispetto, che il ricovero de' Municipi non può funzionare se non ha l'assistenza, la cooperazione delle altre Opere pie, perchè il ricovero di sua natura è una cosa provvisoria, temporanea, e se gli infermi che sono rinchiusi in esso non vengono di lì a poco ricevuti in altro ospizio, ove si ha cura delle infermità speciali, il ricovero, come accade in quasi tutte le città dell'Italia, riesce dopo poco tempo ingombro e pieno in tal modo che torna insufficiente.

Ecco in qual senso io diceva che bisogna coordinare i ricoveri di mendicità con gli altri stabilimenti di beneficenza.

Non credevo già che le Opere pie si debbano tenere come panacea universale, dico so-

lamente che l'assistenza pubblica di un paese debbe essere coordinata ed unificata, affinché alla piaga della mendicità si apportino un rimedio pratico, che senza questo coordinamento e questa unificazione non si può effettuare. Ed io ringrazio l'onorevole signor Ministro di avermi assicurato che nella prossima legge sulle Opere pie sarà tenuto conto di queste osservazioni e sarà adottato per la repressione dell'accattonaggio un nuovo ordinamento conforme a quella corrispondenza di parti che è necessaria perchè l'assistenza pubblica sia cosa efficace.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Dirò solo una parola per dichiarare che io non ho mai accusato la questura di Milano di non aver fatto il suo dovere.

Ho detto che prima che vi fosse un vero ricovero di mendicità, la questura di Milano, malgrado i reclami del Municipio, in ossequio all'art. 67 della legge, non arrestava i mendicanti; e il dire che agiva in ossequio alla legge, non è certo dire che mancasse al suo dovere, anzi che lo faceva.

PRESIDENTE. Si prosegue alla lettura dei capitoli.

Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

36	Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	10,000 »
		<hr/>
		10,102,130 »
		<hr/>

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa cifra totale. Chi l'approva, si alzi.
(Approvato).

Spese per l'amministrazione delle carceri.		
37	Personale (Spese fisse)	4,636,600 »
38	Premio d'ingaggio, vestiario, armamento, ed altre spese per le guardie. - Gratificazione e sussidi.	313,600 »
39	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	19,575,590 »
40	Trasporto dei detenuti	1,217,800 »
41	Servizio delle manifatture negli stabilimenti carcerari	2,335,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

42	Fitto di locali (Spese fisse)	90,000 »
43	Manutenzione dei fabbricati	700,000 »
	(Approvato).	28,868,590 »
CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro.</i>		
44	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,121,846 84
	(Approvato).	
TITOLO II.		
Spesa straordinaria.		
—		
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>		
Spese generali.		
45	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	4,058 »
46	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	200,000 »
47	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	30,000 »
48	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	30,000 »
49	Figli dei morti per la causa nazionale	10,000 »
50	Raccolta degli atti del Parlamento	30,000 »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando venia agli onorevoli Colleghi e all'onor. Ministro se prendo occasione dal num. 50 per fare un'osservazione, che veramente non so se sia opportunamente a proposito di quel titolo collocata. Io intendeva di farla a proposito della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale*, che non so se sia compresa in questo capitolo; ma ad ogni modo, come è una osservazione generica che può essere col-

locata in qualunque altro titolo, così spero che mi si vorrà consentire di farla adesso.

Questa osservazione è relativa al ritardo straordinario della pubblicazione dei decreti ministeriali ed anche reali nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Immagino naturalmente che questi atti non prendono il loro valore legale, obbligatorio per il pubblico, che dal giorno della loro pubblicazione. Ma frattanto non è men vero che è poco corretto che si veda qualche volta solo tre o quattro mesi dopo la firma reale

comparire il decreto nella *Gazzetta ufficiale* per affari anco urgenti e che possono seriamente influire sugli interessi dei cittadini. Dirò la circostanza che mi consigliò specialmente a muovere una tale osservazione in quest'Aula.

Tutti ricordiamo la grande sventura che ci colpì il 9 gennaio dell'anno scorso, e che non dimenticheremo certo giammai. Or bene, in quel momento vi furono molti cambiamenti di uomini e cose nella pubblica Amministrazione. Con mia sorpresa nel mese di marzo, non ricordo se il 14 o 15, lessi nella *Gazzetta ufficiale* un decreto reale a proposito del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Naturalmente mi parve che solo un errore potesse spiegare l'intitolazione ed inserzione di quel decreto, giacchè il Ministero suddetto era da tre mesi stato soppresso. Poi trovai che il decreto era regolarmente controfirmato dal Ministro, il quale avea da tre mesi cessato d'appartenere all'Amministrazione, e la sua firma sotto quella di quel Grande Uomo del quale deploravamo tutti la perdita. Curioso decreto era quello che appariva firmato dal Grande Uomo che più non esisteva, da un Ministro che più non v'era e da un Ministero che era stato soppresso. Non so se fosse da farsi o no questione del valore intrinseco e legale del decreto, nè vorrei ora io sì mal destrò parlarne. Questo naturalmente è fuori di questione e non intendo farne più menzione se non perchè meglio si paia la necessità del riparare.

So bene che un Decreto di firma reale non si può pubblicare immediatamente, giacchè vi sono delle formalità essenzialissime per constatarne e ritenerne la validità, la legalità e l'esattezza. Ma queste m'immaginò che non possano portare una lunghezza tale di tempo che valga a ritardare tanto la pubblicazione trattandosi di una formalità quanto indispensabile altrettanto facile, e che parmi dovesse per legge essere chiusa in un certo numero di giorni.

Mi si perdoni l'aver mosso il subbietto nel capitolo *Pubblicazione degli atti*, non sapendo in quale altro più appropriato avrei potuto fare questa osservazione.

Senatore CASATI. Domanderei la parola per fare una breve osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Giacchè l'onorevole Pantaleoni ha parlato anche delle pubblicazioni uff-

ciali, vorrei aggiungere anch'io una osservazione.

I bollettini delle Prefetture sono gli unici in cui si possono inserire gli atti, gli avvisi per le aste, gli appalti e cose consimili. Ora, bisogna pagare in un modo eccessivo queste inserzioni, e tanto più è eccessiva la spesa, inquantochè non è libero alle pubbliche Amministrazioni di dare; come negli altri giornali, brevi sunti; bisogna pubblicare tutto per intero. Quindi ne avviene che un'Opera pia, che abbia operazioni un poco vaste, spenda alla fine dell'anno una somma enorme per l'inserzione degli annunci nel giornale della Prefettura.

Una volta bastava l'inserzione dell'avviso nel giornale ufficiale del luogo dove l'Opera pia aveva la sua sede principale; adesso, se un'Opera pia fa operazioni in diverse provincie bisogna stampare questi avvisi da per tutto; non è già permesso di affiggere avvisi nelle pubbliche vie, senza la contemporanea inserzione nel bollettino.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Presidente del Consiglio a volersi occupare di questa materia e vedere se sia possibile di fare, almeno per le Opere pie, qualche beneficio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io riconosco coll'onorevole Pantaleoni che veramente qualche volta succede che certe pubblicazioni di atti del Governo appariscono un po' troppo in ritardo.

Ma l'onor. Pantaleoni sa che ci sono tanti e tanti incidenti, che molti sono i tramiti pei quali devono passare gli atti del Governo, che tutti devono essere registrati con data e numero, e debbono essere vidimati dal Guardasigilli.

Spesso accade che il Ministro, il quale ha posto la sua firma ad un decreto, e che ne è responsabile, debbe farsi ad indagare se il decreto abbia incontrato qualche ostacolo nella sua via.

Ma io terrò conto della raccomandazione, e vedrò, per quanto è possibile, che i decreti siano pubblicati in termine prossimo alla loro data.

Riguardo alla raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Casati, osservo che egli, de-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

gnissimo Presidente di un grande istituto ospitaliero, difende naturalmente l'interesse delle Opere pie; ma egli trova tosto un naturale avversario nel Ministro delle Finanze a beneficio del quale son devolute le tasse accennate dall'onor. Senatore.

Tutti sappiamo che una buona parte delle rendite delle Opere pie finisce nelle casse dello Stato, perchè sono anch'esse obbligate alle imposte; ma se si vuol fare del bene alle Opere pie ci sono degli altri mezzi: si potrebbero modificare i loro regolamenti, procurare di migliorare le loro rendite.....

Siccome ci sono delle buone ragioni per obbligare anche le Amministrazioni pubbliche a

pubblicare certi loro atti in un periodico determinato, per modo che ci sia una garanzia a che la pubblicazione sia fatta là dove tutti sanno che deve esser fatta, giusta i regolamenti, e dove tutti possano prenderne visione, così io non potrei prendere nessuno impegno di togliere quest'obbligo rispetto alle Opere pie. La raccomandazione dell'on. Casati avrebbe potuto essere più facilmente accolta se esistessero ancora i giornali delle provincie.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti la cifra totale di questo capitolo, di lire 304,058.

Chi l'approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Spese per gli archivi di Stato.		
51	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	38,900 »
52	Acquisto di libri per le biblioteche degli archivi di Stato del regno .	6,000 »
53	Lavori di ampliamento e costruzione di scaffali nell'archivio di Stato in Genova (Spesa ripartita)	34,600 »
	(Approvato).	79,500 »
Spese per le opere pie.		
54	Assegni a stabilimenti di beneficenza	25,000 »
	(Approvato).	
Spese per la sicurezza pubblica.		
55	Soprasoldo e trasporto alle truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica. Soprasoldo agli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica e spesa per i carabinieri aggiunti	1,650,000 »
56	Repressione del malandrinaggio	300,000 »
	(Approvato).	1,950,000 »
Spese per l'amministrazione delle carceri.		
57	Bari - Costruzione di lavanderia, fornello ed opere di finimento nella casa penale di <i>Turi</i>	15,500 »
58	Campobasso - Sistemazione dei cortili di passeggio e latrine per i detenuti nel carcere giudiziario	10,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

59	Campobasso - Ampliamento del carcere giudiziario di <i>Isernia</i>	20,000 »
60	Caserta - Costruzione di celle di isolamento e riordinamento dei locali del bagno penale di <i>Gaeta</i>	24,500 »
61	Caserta - Costruzione di otto celle di rigore e adattamento di varî locali nel carcere giudiziario di <i>Santa Maria Capua Vetere</i>	9,000 »
62	Catania - Ampliamento del carcere giudiziario	15,000 »
63	Catania - Riduzione a carcere giudiziario dell'ex-convento di San Bonaventura in <i>Caltagirone</i>	25,000 »
64	Genova - Ingrandimento della caserma delle guardie, trasporto della cucina e sistemazione di locali nel bagno penale succursale di <i>Finalmarina</i>	15,500 »
65	Genova - Ampliamento del carcere giudiziario di <i>Sarzana</i>	15,000 »
66	Lecce - Ordinamento dei locali, sistemazione della via di ronda e lavori diversi di sicurezza nel carcere giudiziario di Sant'Antonio in <i>Taranto</i>	29,100 »
67	Messina - Completamento della sistemazione dei locali nella colonia penale agricola di <i>San Placido Colonero</i>	30,000 »
68	Napoli - Costruzione di celle di punizione ed ordinamento di locali nel bagno penale di <i>Procida</i>	29,500 »
69	Napoli - Costruzione di celle di punizione nel bagno penale di <i>Santo Stefano</i>	30,000 »
70	Palermo - Riduzione di locali a sistema cellulare nel gran carcere giudiziario	30,000 »
71	Palermo - Completamento della sistemazione del fabbricato del carcere giudiziario in <i>Termini Imerese</i>	18,000 »
72	Perugia - Riduzione di locali e costruzione degli alloggi per il personale amministrativo nel carcere di <i>San Pietro in Orvieto</i>	24,200 »
73	Pesaro - Completamento del braccio destro del fabbricato della casa penale di <i>Fossombrone</i>	15,000 »
74	Roma - Ampliamento e sistemazione dei locali nel carcere giudiziario di <i>Velletri</i>	25,500 »
75	Salerno - Costruzione del cammino di ronda nel carcere giudiziario di <i>Sant'Antonio</i>	7,000 »
76	Sassari - Costruzione di una nuova casa colonica, e di locali per il servizio agricolo nel bagno penale di <i>Alghero</i>	14,000 »
77	Siracusa - Sistemazione di una parte del fabbricato della casa penale di <i>Notò</i>	30,000 »
	(Approvato).	431,800 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali	1,867,496 »
Archivi di Stato	668,545 »
Amministrazione provinciale	8,101,270 »
Opere pie	92,200 »
Sanità interna	1,322,270 »
Sicurezza pubblica	10,102,130 »
Amministrazione delle carceri	28,868,590 »

(Approvato).

51,020,501 »

CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i>	1,121,846 84
--	--------------

TOTALE della spesa ordinaria. 52,142,347 84

(Approvato).

TITOLO II.**Spesa straordinaria**CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Spese generali	304,058 »
Archivi di Stato	79,500 »
Opere pie	25,000 »
Sicurezza pubblica	1,950,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Amministrazione delle carceri	431,800 »
TOTALE della spesa straordinaria	2,790,358 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	54,932,705 84
(Approvato).	

PRESIDENTE. Si dà ora lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1879, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1879 (N. 77).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1879, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Quando si discusse in Senato il Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, nelle tornate del 22 e 23 del prossimo passato gennaio, furono sollevate alcune questioni gravissime: la questione delle cinque Cassazioni, la questione delle circoscrizioni, la questione delle categorie, la questione della carriera della Magistratura, delle garanzie necessarie a tutelarne l'inamovibilità, specialmente in relazione alle traslocazioni. Fu

pure sollevata la questione del miglioramento delle condizioni degli impiegati ed altre consimili questioni gravissime. E siccome a più riprese mi si fece l'onore d'alludere a me personalmente, eccitandomi quasi ad interloquire sulle questioni sollevate, in coerenza a cose dette più volte in Senato intorno a queste materie, e si fece perfino allusione ai lavori della Commissione di cui ho avuto l'onore di far parte, perciò mi stimo in debito di dichiarare che, trattandosi di questioni più o meno complesse, le quali non concernono soltanto l'Amministrazione della giustizia e quindi il Bilancio speciale che allora era in discussione, ma toccano in genere le altre Amministrazioni tutte dello Stato, mettono capo ad altri Bilanci, e principalmente per ciò che concerne il miglioramento della condizione degli impiegati, e le riforme e le economie in genere; così mi parve che la sede più competente per discutere coteste questioni, quella fosse della discussione generale del Bilancio delle Finanze. E perciò rimase inteso che sulle accennate questioni mi sarebbe riservato di discorrere in occasione del Bilancio delle Finanze. Se non che, o Signori, alcuni degli onorandi miei Colleghi ed amici mi hanno opportunamente avvertito che, risolvendo ora coteste gravi questioni, potrebbe ciò produrre ritardi nella discussione dei Bilanci, e forse costringere il Governo a chiedere una ulteriore concessione per l'esercizio provvisorio. Laonde di buon grado, in vista di questo pericolo, aderisco alle premure che mi sono state fatte e ai desiderî espressi; ma farò una calda preghiera, ed è che mi sia concesso di tradurre in forma di interpellanza ciò che io m'era prefisso di esporre oggi nella discussione generale del Bilancio delle Finanze.

Io nutro quindi fiducia che a cotesta mia preghiera vorranno aderire il Senato e l'onor. Presidente del Consiglio, che già avevo pre-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

venuto privatamente di questo mio intendimento.

Quanto poi all'onorevole Ministro della Giustizia, debbo avvertire che già dalle citate due tornate del Senato risulta che egli pure aveva acconsentito alle mie riserve, riservando al Governo di rispondere all'uopo, quando io avrei esposte le mie idee.

Aggiungo un'altra preghiera; ed è che la mia interpellanza abbia luogo al più presto possibile; per due ragioni: la prima è, perchè io mi sento in dovere di richiamare l'attenzione del Senato sopra alcuni fatti, i quali a mio giudizio sono gravi, e non debbono ulteriormente sfuggire all'attenzione del Governo e del Parlamento; e la seconda consiste nel desiderio di riservare al Senato l'iniziativa sulle questioni che furono sollevate in quest'Aula, sono due mesi ormai, in occasione della discussione del Bilancio di Grazia e Giustizia.

Intanto invio al banco della Presidenza la mia dimanda d'interpellanza, pregando l'ono-

revolissimo nostro signor Presidente di darne lettura.

PRESIDENTE. Leggo il testo dell'interpellanza del Senatore Borgatti.

« Il sottoscritto, in coerenza delle riserve fatte e degli impegni assunti nelle tornate del Senato, 22 e 23 gennaio prossimo passato, in occasione della discussione del Bilancio del Ministero della Giustizia, dimanda d'interpellare il signor Presidente del Consiglio e il Ministro Guardasigilli sulle riforme e le economie dei servizi dello Stato in genere, principalmente per l'Amministrazione della giustizia ».

Il Presidente del Consiglio mi accenna ch'ei si riserva di concertarsi col Guardasigilli per fissare il giorno di questa interpellanza.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Interrogo se alcuno intende di parlare nella discussione generale di questo progetto. Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

Spesa ordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali di amministrazione.***Ministero.*

1	Personale (Spese fisse)	1,464,077 25
2	Spese d'ufficio	71,400 »
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato).	1,535,477 25

Intendenze di finanza.

3	Personale (Spese fisse)	6,739,045 »
---	-----------------------------------	-------------

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

4	Spese d'ufficio (Idem)	442,000 »
5	Fitto di locali non demaniali (Idem)	132,000 »
	(Approvato).	7,313,045 »
<i>Servizi diversi.</i>		
6	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio	230,000 »
7	Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria (esclusi quelli di valori metallici)	20,000 »
8	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	104,000 »
9	Casuali	80,000 »
	(Approvato).	434,000 »
Spese per servizi speciali.		
<i>Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi</i>		
10	Personale (Spese fisse)	60,140 »
11	Spese di ufficio ed indennità	9,500 »
	(Approvato).	69,640 »
<i>Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
12	Personale (Spese fisse)	906,567 »
13	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	268,900 »
14	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	122,500 »
15	Fitto di locali (Spese fisse)	232,755 »
16	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	2,768,000 »
17	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria)	135,000 »
18	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	1,200,000 »
	(Approvato).	5,633,722 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.</i>		
19	Personale degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse)	266,840 »
20	Indennità agli ispettori per giri d'ufficio	145,000 »
21	Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	2,802,600 »
22	Spese d'ufficio e di personale sussidiario alle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Idem)	400,820 »
23	Spese per indennità agli agenti delle imposte dirette	232,580 »
24	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	80,000 »
25	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine)	229,129 90
26	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	2,925,000 »
27	Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	200,000 »
28	Fitto di locali (Spese fisse)	150,000 »
29	Spese diverse occorrenti pel servizio della conservazione del catasto.	700,000 »
30	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	110,000 »
31	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	6,500,000 »
	(Approvato).	14,741,969 90
<i>Censimento territoriale.</i>		
32	Personale (Spese fisse)	698,340 »
33	Personale (Spese variabili)	500,000 »
34	Spese di materiale	30,000 »
	(Approvato).	1,228,340 »
<i>Servizio del macinato</i>		
35	Personale tecnico compartimentale e provinciale del macinato (Spese fisse)	686,600 »
36	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	4,008,000 »
37	Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'art. 18 del testo di legge approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'art. 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (Spesa d'ordine)	75,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

38	Aggio di esazione ai contabili (Idem)	2,227,500 »
39	Rimborsi e restituzioni di tasse (Idem)	600,000 »
	(Approvato).	7,597,100 »
<i>Amministrazione esterna delle Gabelle.</i>		
Spese comuni ai diversi rami.		
40	Stipendi agli ispettori superiori ed agli Ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Spese fisse)	425,120 »
41	Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Idem)	150,000 »
42	Soldo e assegno, spese di casermaggio diverse per la guardia doganale	12,800,000 »
43	Indennità di giro ai comandanti di luogotenenza della guardia doganale ed assegni per medaglie d'onore ed alte paghe nel Veneto (Spese fisse)	148,000 »
44	Fitto di locali in servizio della guardia doganale (Idem)	460,000 »
45	Costruzione, riparazione, manutenzione ai battelli doganali di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio delle guardie doganali	160,000 »
46	Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	60,840 »
47	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti d'entrata amministrati dalla Direzione generale delle gabelle (Spesa obbligatoria)	383,000 »
	(Approvato).	14,586,960 »
Servizio del Lotto.		
48	Personale (Spese fisse).	892,980 »
49	Spese d'ufficio (Idem)	25,000 »
50	Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	75,000 »
51	Spese di materiale e trasporti	30,000 »
52	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,300,000 »
53	Fitto di locali (Spese fisse)	13,750 »
54	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	41,300,000 »
	(Approvato).	47,636,730 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Tassa di fabbricazione.		
55	Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata ed alla tassa di fabbricazione e raffinazione degli zuccheri (Spesa d'ordine).	68,000 »
56	Restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati (Idem)	52,000 »
	(Approvato).	120,000 »
Dogane.		
57	Personale (Spese fisse)	3,719,030 »
58	Spese d'ufficio ed indennità diverse (Idem)	110,000 »
59	Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.	35,000 »
60	Fitto di locali (Spese fisse)	170,000 »
61	Spese di materiale e diverse per le dogane	200,000 »
62	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine)	800,000 »
63	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani (Spesa obbligatoria)	60,000 »
	(Approvato).	5,094,030 »
Dazio di consumo.		
64	Spese relative alla riscossione del dazio consumo (Spesa d'ordine)	190,000 »
65	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem)	10,000 »
	(Approvato).	200,000 »
Sali.		
66	Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline (Spese fisse)	92,830 »
67	Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse	390,000 »
68	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,050,000 »
69	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali (Spese fisse)	242,613 »
70	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Idem)	73,665 »
71	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Spese variabili)	1,965 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

72	Fitto di locali (Spese fisse)	175,000 »
73	Compra, macinazione e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria)	4,300,000 »
74	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso (Spesa d'ordine)	3,080,000 »
75	Preparazione del sale agrario ed industriale (Spesa obbligatoria)	175,000 »
76	Buonificazioni ai salatori di pesci (Idem)	150,000 »
77	Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Idem)	15,000 »
78	Spese diverse e di materiale pei magazzini dei sali	20,000 »

(Approvato).

9,766,073 »

CATEGORIA QUARTA. — *Partite di giro.*

79	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,613,081 17
----	--	--------------

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato).

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Spese generali di amministrazione.***Servizi diversi.*

80	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	400 »
81	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Idem)	166,000 »
82	Assegni di disponibilità (Idem)	60,000 »

(Approvato).

226,400 »

Spese per servizi speciali.*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

83	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	40,000 »
----	--	----------

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

84	Impianto del catasto dei fabbricati	400,000 »
	(Approvato).	440,000 »
	<i>Servizio del macinato.</i>	
85	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici. Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	350,000 »
	(Approvato).	
	<i>Amministrazione esterna delle gabelle.</i>	
86	Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento ed alla sistemazione del porto di Genova (Art. 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) .	<i>Per memoria</i>
87	Spese per la costruzione in Catania di un fabbricato ad uso degli uffici e dei magazzini doganali (Legge 30 maggio 1878, n. 4384).	180,000 »
88	Spese per la costruzione in Milano di una dogana centrale e per il raccordamento di essa colla ferrovia (Legge 18 luglio 1878, n. 4457)	526,183 »
	(Approvato).	706,183 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.		
Spese generali di amministrazione		
Ministero		1,535,477 25
Intendenze di finanza		7,313,045 »
Servizi diversi		434,000 »
	(Approvato).	9,282,522 25
Spese per servizi speciali.		
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi		69,640 »
Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari . .		5,633,722 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto . . .	14,741,969 90
Censimento territoriale	1,228,340 »
Servizio del macinato	7,597,100 »
Amministrazione esterna delle gabelle:	
<i>Spese comuni ai diversi rami.</i>	14,586,960 »
<i>Servizio del lotto</i>	47,636,730 »
<i>Tassa di fabbricazione</i>	120,000 »
<i>Dogane</i>	5,094,030 »
<i>Dazio consumo</i>	200,000 »
<i>Sali</i>	9,766,073 »
	<hr/>
	106,674,564 90
	<hr/>
TOTALE della categoria prima	115,957,087 15
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — <i>Partite di giro</i>	1,613,081 17
	<hr/>
TOTALE della spesa ordinaria	117,570,168 32
	<hr/>
(Approvato).	
TITOLO II.	
Spesa straordinaria.	
—	
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>	
Spese generali di amministrazione.	
Servizi diversi	226,400 »
	<hr/>
Spese per servizi speciali.	
Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto . . .	440,000 »
Servizio del macinato	350,000 »
Amministrazione esterna delle gabelle	706,183 »
	<hr/>
	1,496,183 »
	<hr/>
TOTALE della categoria prima	1,722,583 »
	<hr/>
TOTALE della spesa straordinaria	1,722,583 »
	<hr/>
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	119,292,751 32
	<hr/>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato).

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

PRESIDENTE. Si rilegge ora l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1879, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico, sarà rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1879 (N. 89).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si apre la discussione speciale, ed anzitutto si leggono i capitoli del Bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.*

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	331,264,344 23
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,334,076 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie)	1,352,921 38
5	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (Idem)	1,120,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie Napolitane (Spese fisse)	111,876 43
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato).	343,408,218 48

Debiti redimibili.

7	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	27,814,126 12
---	--	---------------

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

8	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem)	6,185,292 97
9	Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Interessi e premi . . .	7,461,901 »
10	Interessi dovuti alla Banca Nazionale nel Regno (Convenzione del 1. giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5857.	2,992,610 83
11	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano	1,363,122 12
12	Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	29,281,353 »
	(Approvato).	75,098,406 04
<i>Debiti variabili.</i>		
13	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	562,000 »
14	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	3,467,475 »
15	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Idem)	430,000 »
16	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	11,539,629 10
17	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,969,000 »
18	Annualità dovuta al Consorzio delle Banche di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920, (Serie 2 ^a)	3,760,000 »
19	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) .	44,649,900 »
20	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1879 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Spesa obbligatoria)	2,600,150 »
	(Approvato).	68,978,154 10
<i>Debito vitalizio.</i>		
21	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri delle finanze e del tesoro (Spese fisse)	12,910,000 »
22	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) . . .	6,747,000 »
23	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem).	335,000 »
24	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem)	1,617,000 »
25	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem)	6,428,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

26	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse)	2,804,000 »
27	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	24,721,000 »
28	Pensioni del Ministero della marina (Idem)	3,029,000 »
29	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem).	482,000 »
	(Approvato).	59,073,000 »
<i>Dotazioni.</i>		
30	Dotazione della Casa Reale	15,250,000 »
	(Approvato).	
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
31	Spese pel Senato del Regno.	420,000 »
32	Spese per la Camera dei Deputati	850,000 »
33	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	700,000 »
	(Approvato).	1,970,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
34	Personale (Spese fisse).	2,587,442 15
35	Spese d'ufficio	130,600 »
	(Approvato).	2,718,042 15
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>		
(1)		
37	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri.	15,000 »
	(Approvato).	15,000 »
<i>Corte dei conti.</i>		
38	Personale (Spese fisse).	1,404,350 »
39	Spese d'ufficio	90,000 »
	(Approvato).	1,494,350 »

(1) Il capitolo 36 è stato soppresso.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Tesoreria centrale.

40	Personale (Spese fisse)	7,870 »
41	Spese d'ufficio (Idem)	19,000 »
	(Approvato).	26,870 »

Avvocature erariali.

42	Personale degli avvocati erariali (Spese fisse)	504,045 »
43	Spese d'ufficio (Idem)	42,500 »
44	Fitto di locali non demaniali (Idem)	13,000 »
	(Approvato).	559,545 »

Servizio del Tesoro.

45	Personale dei tesorieri provinciali (Spese fisse)	238,300 »
46	Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali (Idem)	330,000 »
47	Trasporto fondi e spese diverse	58,500 »
48	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse	12,000 »
49	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	30,000 »
50	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma)	47,500 »
	(Approvato).	716,300 »

Regie zecche e monetazione.

51	Personale (Spese fisse)	65,900 »
52	Spese d'ufficio (Idem)	7,000 »
53	Spese d'esercizio della zecca di Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	100,000 »
	(Approvato).	172,900 »

Servizi diversi.

54	Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	480,000 »
55	Allestimento dei titoli del Debito pubblico	30,000 »
56	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni di ufficio	90,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

57	Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione del Tesoro (esclusi quelli di valori metallici)	10,000 »
58	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	20,000 »
59	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.	10,000 »
60	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	20,000 »
61	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	46,000 »
62	Casuali	120,000 »
	(Approvato).	826,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
63	Personale (Spese fisse)	52,560 »
64	Materiale e spese diverse	350,000 »
65	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine)	422,000 »
	(Approvato).	824,560 »
	<i>Amministrazione esterna del demanio.</i>	
66	Personale (Spese fisse)	236,004 »
67	Spese di ufficio ed indennità (Idem)	23,675 »
68	Spese di ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	117,500 »
69	Fitto di locali (Spese fisse)	8,245 »
70	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	632,000 »
71	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria)	265,000 »
72	Stabilimento minerario d'Agordo (Spese fisse)	535,000 »
73	Contribuzioni sui beni demaniali - Sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	2,000,000 »
74	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	1,300,000 »
75	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	800,000 »
76	Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine).	6,000,000 »
	(Approvato).	11,917,424 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>		
77	Personale (Spese fisse)	153,600 »
78	Materiale e spese diverse	343,000 »
79	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	13,485 »
80	Spese per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa obbligatoria)	149,300 »
	(Approvato).	659,385 »
<i>Asse ecclesiastico.</i>		
81	Spese di amministrazione	470,000 »
82	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse)	430,000 »
83	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	895,000 »
84	Contribuzione fondiaria - Sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	850,000 »
85	Spese di liti (Idem)	190,000 »
86	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
	(Approvato).	3,835,000 »
<i>Fondo di riserva e per le spese impreviste.</i>		
87	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	3,000,000 »
88	Fondo per le spese impreviste (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000 »
	(Approvato).	7,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti.		
89	Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1. dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	3,878,858 12
90	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento	14,261,653 71

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

91	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento . . .	882,069 80
92	Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Ammortamento . . .	29,979,500 »
93	Debito di lire 16,000,000 residuo del capitale di lire 20,000,000 mutuato dalla Cassa di risparmio di Milano alla società delle ferrovie dell'Alta Italia e passato a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6 della convenzione 17 novembre 1875, approvata colla legge 129 giugno 1876, n. 3181 - Ammortamento	3,200,000 »
94	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione. - Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e regi decreti 8 e 15 settembre 1867, n. 3912 e 3918, e 26 maggio 1868, n. 4682 - Ammortamento	4,800,000 »
95	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento	16,500,000 »
	(Approvato).	73,502,081 63
CATEGORIA QUARTA. <i>Partite di giro.</i>		
96	Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a favore del consorzio delle Banche di emissione o vincolata	47,241,230 »
97	Rendita consolidata 3 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle Banche di emissione o vincolata	74,004 »
98	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - (Interessi del prestito nazionale 1866 e delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate)	9,949,832 68
99	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - (Prestito nazionale 5 per cento) - Estinzione	40,881,206 51
100	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	236,339 39
101	Contribuzione fondiaria - Demanio - Imposta erariale	2,413,027 91
102	Contribuzione fondiaria - Asse ecclesiastico - Imposta erariale	950,000 »
103	Contribuzione fondiaria - Canali Cavour - Imposta erariale	140,000 »
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato).	101,885,640 49

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

TITOLO II.

Spesa straordinariaCATEGORIA PRIMA. — *Spese effettive.***Oneri dello Stato.***Debiti variabili.*

104	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria)	1,200,000 »
105	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 (Idem).	<i>Per memoria</i>
106	Pensioni straordinarie (Spese fisse)	3,368,186 »
107	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato (Idem)	195,000 »
108	Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria)	100,212 50
109	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo Austriaco per opere di fortificazione	1,266,597 13
	(Approvato).	6,429,995 63

Spese generali di amministrazione.*Servizi diversi.*

110	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	369,920 »
111	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	600 »
112	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	249,000 »
113	Assegni di disponibilità (Idem)	60,000 »
114	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Idem)	90,000 »
115	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Spese fisse)	305,000 »
116	Aggio sull'oro (Spesa obbligatoria)	7,333,000 »
117	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate	65,000 »
118	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termini dell'articolo 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1877, n. 137	4,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

119	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	8,476,520 »
Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione esterna del demanio.</i>		
120	Acquisti eventuali di stabili	30,000 »
121	Spese per l'inventario dei beni della Corona	10,000 »
122	Rimborso alla lista civile (Spesa ripartita)	200,000 »
123	Stima dei beni demaniali	40,000 »
124	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	250,000 »
125	Concorso nelle opere eseguite per l'adattamento del palazzo dell'istituto di belle arti in Napoli per l'esposizione nazionale e per il congresso artistico	30,000 »
	(Approvato).	560,000 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>		
126	Opere complementari dei Canali Cavour. Acquisto e costruzione di cavi diramatori	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	
<i>Asse ecclesiastico.</i>		
127	Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico	130,000 »
128	Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	55,000 »
129	Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico	70,000 »
130	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria)	690,000 »
	(Approvato).	945,000 »
CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti.		
131	Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	500,000 »

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

132	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse)	439,668 87
133	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita)	250,000 »
134	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	500,000 »
135	Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	425,000 »
	(Approvato).	2,114,668 87

Accensione di crediti.

136	Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, R. decreto 3 agosto 1873, n. 1523 (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.****Oneri dello Stato.**

Debiti perpetui	343,408,218 48
Debiti redimibili	75,098,406 04
Debiti variabili	68,978,154 10
Debito vitalizio	59,073,000 »
Dotazioni	15,250,000 »
Spese per le Camere legislative	1,970,000 »
(Approvato).	563,777,778 62

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Spese generali di amministrazione.	
Ministero	2,718,042 15
Presidenza del Consiglio dei ministri	15,000 »
Corte dei conti	1,494,350 »
Tesoreria centrale	26,870 »
Avvocature erariali	559,545 »
Servizio del Tesoro	716,300 »
Regie zecche e monetazione	172,900 »
Servizi diversi	826,000 »
(Approvato).	6,529,007 15
Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	824,560 »
Amministrazione esterna del demanio	11,917,424 »
Amministrazione dei canali riscattati (Canali <i>Cavour</i>).	659,385 »
Asse ecclesiastico	3,835,000 »
(Approvato).	17,236,369 »
Fondo di riserva e per le spese impreviste	7,000,000 »
Totale della categoria prima	594,543,154 77
(Approvato).	
CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali.	
Estinzione di debiti	73,502,081 63
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	
Totale della spesa ordinaria	101,885,640 49
(Approvato).	769,930,876 89

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

TITOLO II.	
Spesa straordinaria.	
—	
CATEGORIA PRIMA. — <i>Spese effettive.</i>	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	6,129,995 63
(Approvato).	
Spese generali di amministrazione.	
Servizi diversi	8,476,520 »
(Approvato).	
Spese per servizi speciali.	
Amministrazione esterna del demanio	560,000 »
Amministrazione dei canali riscattati. (Canali <i>Cavour</i>)	»
Asse ecclesiastico	945,000 »
(Approvato).	1,505,000 »
Totale della categoria prima.	16,111,515 63
(Approvato).	
CATEGORIA SECONDA. — <i>Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	2,114,668 87
Accensione di crediti	»
(Approvato).	2,114,668 87
Totale della spesa straordinaria	18,226,184 50
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria).	788,157,061 39

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si leggono ora gli elenchi.

ELENCO A.

Spese d'ordine ed obbligatorie inscritte negli stati di prima previsione 1879 a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Ministero del tesoro

- CAP. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
 » 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 » 4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia.
 » 5. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.
 » 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
 » 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
 » 14. Annualità e prestazioni diverse.
 » 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 » 16. Interessi dei Buoni del Tesoro.
 » 17. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 » 19. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
 » 20. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1879 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.
 » 33. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento.
 » 49. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.
 » 53. Spese d'esercizio della zecca di Roma.
 » 54. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.
 » 58. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 » 61. Dispacci telegrafici governativi.

- CAP. 65. Carta bollata, macchine e punzoni. (Officina fabbricazione carte-valori).
 » 70. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 » 71. Spese di coazione e di liti (Demanio).
 » 73. Contribuzioni sui beni demaniali. Sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).
 » 75. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
 » 76. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Demanio).
 » 80. Spese per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali Cavour).
 » 83. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
 » 84. Contribuzione fondiaria - Sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 » 85. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
 » 86. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 » 96. Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la cassa dei depositi e prestati a favore del consorzio delle Banche di emissione o vincolata.
 » 97. Rendita consolidata 3 per cento come sopra.
 » 98. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi), cioè: (Prestito Nazionale) - Interessi al netto della tassa di ricchezza mobile - Obbligazioni 5 per cento dell'Asse ecclesiastico - Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
 » 99. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Prestito Nazionale 5 per cento) - Estinzione.
 » 100. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
 » 101. Contribuzione fondiaria - Demanio (Imposta erariale).

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

- CAP. 102. Contribuzione fondiaria - Asse ecclesiastico (Imposta erariale).
- » 103. Contribuzione fondiaria - Canali Cavour (Imposta erariale).
- » 104. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
- » 105. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.
- » 108. Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione.
- » 110. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » 116. Aggio sull'oro.
- » 119. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n° 137.
- » 124. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.
- » 128. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » 130. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » 131. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » 134. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » 135. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
- » 136. Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523).

Ministero delle finanze.

- CAP. 8. Dispacci telegrafici governativi.
- » 16. Aggio di esazione ai contabili (Tasse demaniali).
- » 17. Spese di coazione e di liti (Tasse demaniali).
- » 18. Restituzioni e rimborsi (Tasse demaniali).
- » 25. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte dirette).
- » 26. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- » 30. Spese di coazione e di liti (Imposte dirette).
- » 31. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
- » 37. Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'art. 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'art. 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (Macinato).
- » 38. Aggio d'esazione ai contabili (Macinato).
- » 39. Rimborsi e restituzioni di tasse (Macinato).
- » 47. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti di entrata amministrati dalla direzione generale delle gabelle.
- » 52. Aggio d'esazione (Lotto).
- » 54. Vincite al lotto.
- » 55. Spese relative alla riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata ed alla tassa di fabbricazione e raffinazione degli zuccheri.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

- CAP. 56. Restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.
- » 62. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane).
- » 63. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
- » 64. Spese relative alla riscossione del dazio consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.
- » 65. Restituzioni di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.
- » 68. Indennità ai rivenditori di sali.
- » 73. Compra, macinazione e trasporto dei sali.
- » 74. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » 75. Preparazione del sale agrario ed industriale.
- » 76. Bonificazioni ai salatori di pesci.
- » 77. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
- » 79. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 83. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

**Ministero di grazia e giustizia
e dei culti.**

- CAP. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » 11. Spese di giustizia.
- » 14. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri.

- CAP. 12. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica.

- CAP. 8. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 10. Spese di liti.
- » 12. Dispacci telegrafici governativi.
- » 49. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

- CAP. 9. Dispacci telegrafici governativi.
- » 44. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.

- CAP. 3. Dispacci telegrafici governativi.
- » 30. Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.
- » 32. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
- » 33. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
- » 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
- » 41. Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (Telegrafi).
- » 47. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.
- » 54. Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.
- » 55. Rimborsi eventuali (Poste).
- » 56. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
- » 57. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviata, detassate e rifiutate.
- » 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

Ministero della guerra.

- CAP. 3. Dispacci telegrafici governativi.
- » 29. Spese di giustizia criminale militare.
 - » 30. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina.

- CAP. 4. Dispacci telegrafici governativi.
- » 29. Spese di giustizia.
 - » 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAP. 7. Dispacci telegrafici governativi.
- » 26. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » 31. Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti di stampati per le Casse di risparmio postali.
 - » 32. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell' articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.

Ministero del tesoro*Amministrazione del Tesoro.*

- CAP. 110. Compensi ai danneggiati dalle truppe barboniche in Sicilia.
- a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti.
 - b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai

tribunali; onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;

c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

Amministrazione esterna del demanio

- CAP. 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovassero ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.
- » 68. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:
 - a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;
 - b) Spese degli incanti rimasti deserti o tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;
 - c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico demanio;
 - d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando non sono regolati da contratto, ed il di cui valore non superi le lire 50.
 - » 70. Aggio d'esazione ai contabili:
 - a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fin d'anno ai contabili;
 - b) Aggio d'esazione agli esattori fiscali e ai ricevitori per diritti dovuti all'amministrazione.
 - » 71. Spese di coazione e di liti:
 - a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
 - b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
 - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
 - d) Onorari e compensi ordinari agli

- avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- CAP. 73. Contribuzioni sui beni demaniali - Sovrimposta provinciale e comunale;
- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
- b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
- c) Sovrimposte sui beni d'istituti o corpi morali amministrati dal demanio.
- » 74. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese per lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
- b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
- c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del genio civile ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio;
- d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali;
- e) Spese per illuminazione ordinaria per feste pubbliche degli edifici ad uso di amministrazione finanziaria.
- CAP. 75. Restituzioni e rimborsi (Demanio). — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » 76. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.
- » 78. Materiale e spese diverse (Canali riscattati - Canali Cavour).
- » 80. Spesa per sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Canali riscattati - Canali Cavour):
- a) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
- b) Spese di coazioni e di liti;
- c) Aggio agli esattori dell'8^o rendite.
- » 81. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico). — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.
- » 82. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non si sia potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » 83. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » 84. Sovrimposta provinciale o comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
- » 85. Spese di liti derivanti dall'amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).
- » 86. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
- » 124. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.
- » 127. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » 128. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

CAP. 130. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Ministero delle finanze

Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse sugli affari.

CAP. 14. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:

a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;

b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;

c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della amministrazione, per gestione interinale degli uffici contabili;

» 16. Aggio d'esazione ai contabili:

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;

b) Aggio d'esazione ai cancellieri;

c) Aggio di esazione ai distributori secondari di carta bollata;

d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'amministrazione.

» 17. Spese di coazione e di liti:

a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;

b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili nelle cause che interessano l'amministrazione;

c) Diritti dovuti per levatura di copia ed estratti di documenti rela-

tivi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;

d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);

e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'amministrazione;

f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.

CAP. 18. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

CAP. 26. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.

» 30. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» 31. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.

» 83. Aggio di esazione ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Servizio del macinato.

CAP. 36. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1879

- CAP. 37. Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, numero 2057.
- » 38. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
- » 39. Rimborsi e restituzioni di tasse.

GABELLE.

Servizi comuni.

- CAP. 42. Soldo ed assegno, spese di casermaggio diverse per la guardia doganale.
- » 45. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.
- » 47. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti di entrata amministrati dalla direzione generale delle gabelle.

Servizio del Lotto.

- CAP. 52. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

Tassa di fabbricazione.

- CAP. 55. Spese diverse relative alla riscossione della tassa di fabbricazione, degli alcool e della birra esportati, ed alla tassa di fabbricazione degli zuccheri.
- » 56. Restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.

Dogane.

- CAP. 59. Compenso agli agenti doganali per servizio notturno e per trasferte.
- » 61. Spese di materiale e diverse per le dogane.
- » 62. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

- CAP. 64. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo.
- » 65. Restituzione di diritti indebitamente esatti pel dazio-consumo.

Sali.

- CAP. 68. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » 73. Compra, macinazione e trasporto di sali.
- » 74. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » 75. Preparazione del sale agrario ed industriale.
- » 76. Bonificazione ai salatori di pesci.
- » 77. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse, ecc.
- » 78. Spese diverse e di materiale per magazzini dei sali.

Ministero dei Lavori Pubblici.*Amministrazione esterna delle poste.*

- CAP. 46. Spese degli uffici postali all'estero (Assegnamenti).
- » 50. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » 54. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
- » 56. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.
- » 57. Buonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*Pesi e misure.*

- CAP. 26. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Chi approva questi elenchi, voglia alzarsi.

■ (Approvato).

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione e votazione del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1879, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate *spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese riflettenti i relativi congeneri servizi.

(Approvato).

Art. 5.

È prorogata fino a tutto giugno 1879 la facoltà concessa al Ministro delle Finanze con l'art. 1 della legge 2 luglio 1875, N. 2570 (serie 2^a).

(Approvato).

PRESIDENTE. Lunedì si terrà seduta pubblica alle ore due.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Votazione segreta dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1879;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

2. Comunicazione della Commissione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare e porre in esecuzione il nuovo Codice di commercio.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, N. 1797, e disposizioni speciali sul facchinaggio di Genova;

Istituzione di una Commissione speciale di prima istanza per le imposte dirette nel Comune di Lampedusa-Linosa;

Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1879;

Conversione in legge del R. Decreto 8 settembre 1878, relativo alla circolazione degli olii minerali e di resina rettificati.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).